

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum €.30.000,00 di multa.

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La motivazione fornita dalla Corte di appello appare congrua, adeguata, completa e coerente.

La stessa ricorda che nel cantiere in questione lavoravano più imprese, di talché l'obbligo del controllo e del coordinamento, da parte dell'imputato, era maggiormente pregnante. Dopo aver predisposto il PSC, questi non ha coordinato le varie attività, posto che su di lui gravava l'obbligo di fare in modo che le prescrizioni previste venissero concretamente osservate. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che il ricorrente si fosse recato in cantiere il 24 febbraio mentre l'infortunio avvenne oltre 15 giorni dopo detto controllo. La condotta è stata tanto più imprudente quando si consideri che ad operare nel cantiere, per un considerevole periodo di tempo, erano molte imprese i cui titolari, privi di coordinamento, agivano ciascuno di testa propria. Il Giudice di appello evidenzia come l'assenza in cantiere del CSE abbia consentito che si adoperasse uno strumento usurato e in condizioni tali da non reggere il peso del lavoratore.

Né la condotta imprudente tenuta dal coimputato, rimasto pure vittima dell'incidente sul lavoro, esime il ricorrente dalle sue responsabilità, atteso che il suo compito era proprio quello di vigilare sulla osservanza delle regole che avrebbero garantito la sicurezza nello svolgimento delle diverse attività.

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti:

a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Sez. 4, sent. n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.